

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SCOPELLO



**REGOLAMENTO PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI
MECCANICI SU AREE INNEVATE
NEL TERRITORIO COMUNALE**

| | |
|---|---|
| TITOLO I..... | 3 |
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI..... | 3 |
| Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione..... | 3 |
| TITOLO II..... | 4 |
| CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI | 4 |
| Articolo 2 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi..... | 4 |
| Articolo 3 Autorizzazioni in deroga | 4 |
| Articolo 4 Definizione dei percorsi | 5 |
| Articolo 5 Limitazioni di utilizzo sui percorsi autorizzati..... | 5 |
| Articolo 6 Regole generali di utilizzo dei mezzi | 6 |
| TITOLO III | 8 |
| CONTROLLO E SANZIONI | 8 |
| Articolo 7 Controllo degli Agenti di Polizia..... | 8 |
| Articolo 8 Sanzioni | 8 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme vigenti, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dell'ambiente, il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi meccanici nell'ambiente naturale invernale.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento occorre fare riferimento alla disposizione di legge o regolamentare vigente in materia ed in particolar modo alla Legge 24 dicembre 2003, n. 363 e alla Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 nonché alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dalle forze di Polizia.
4. Il regolamento ha validità sul tutto il territorio comunale.

TITOLO II

CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI

Articolo 2 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta su tutte le aree innevate del territorio anche nei casi di terreno solo parzialmente innevato.
2. Fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento, è vietata la circolazione di mezzi meccanici su tutte le aree del territorio comunale.
3. Sono altresì vietati raduni non preventivamente autorizzati di motoslitte sulle piste innevate anche nei periodi non interessati dall'apertura degli impianti sciistici.
4. Il comune agli articoli 4 e 5 del presente regolamento individua e norma i percorsi autorizzati all'interno dell'area sciabile dell'Alpe di Mera per consentire il rilascio di autorizzazioni in deroga per l'accesso alle attività commerciali ed alle abitazioni private.
5. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti di risalita e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
6. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati sui percorsi definiti all'articolo 4, con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica e nel rispetto delle norme di sicurezza generali e di quelle previste nel presente regolamento, è comunque sempre consentito previa autorizzazione del direttore delle piste;
 - alle Forze di Polizia e agli addetti al soccorso e vigilanza antincendio nonché agli addetti del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese e della Croce Rossa Italiana;
 - ai tecnici delle Società di pubblico servizio (acquedotti, linee elettriche e telefonia ecc);
 - al personale addetto agli impianti di risalita solo per comprovati e urgenti motivi di servizio.

Articolo 3 Autorizzazioni in deroga

1. L'autorizzazione in deroga per l'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili sui percorsi comunali stabiliti può essere rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 28 della L.R. 2/2009 a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali.
2. Ogni singola autorizzazione è legata al mezzo a cui si riferisce.
3. Le autorizzazioni sono distinte in base all'uso per cui vengono richieste:
 - a) **autorizzazione di colore giallo (privati):** rilasciate ai soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico;
 - b) **autorizzazione di colore bianco (attività):** rilasciate ai soggetti proprietari, gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico e i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico.
4. Ogni autorizzazione è sempre rilasciata previo nulla osta scritto del gestore delle piste il quale, in caso di gravi violazioni può anche essere annullato facendo pertanto decadere l'autorizzazione stessa.
5. L'autorizzazione ha validità temporale massima di tre anni consecutivi, per il periodo dal 1 novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal Comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. La validità dell'autorizzazione è comunque subordinata alla copertura assicurativa del mezzo impiegato.
6. L'autorizzazione verrà concessa previa istanza in regola con la normativa fiscale vigente, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti e dall'attestazione di pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e spese annuali per la gestione e la manutenzione dei tracciati, secondo gli importi stabiliti con provvedimento dell'Organo Esecutivo dell'Ente.

7. Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sul mezzo, ed una autorizzazione riportante lo stesso numero progressivo del contrassegno oltre ai dati anagrafici del titolare, il numero di telaio del mezzo la natura dell'autorizzazione, che dovrà sempre essere a bordo del mezzo ed esibita se richiesta dai preposti alla Vigilanza. Il contrassegno resta sempre di proprietà del Comune e in caso di revoca dell'autorizzazione il possessore è tenuto alla sua immediata restituzione.

Articolo 4 Definizione dei percorsi

1. I percorsi autorizzati dal comune di Scopello sono ubicati esclusivamente all'interno dell'area sciabile dell'Alpe di Mera, individuata ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i..
2. I percorsi sono individuati secondo un identificativo numerico da 1 a 8 e una colorazione come da planimetria allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte sostanziale ed integrante.
3. Il percorso 1 verde coincide con il tracciato della strada carrabile Alpe Trogo-Alpe di Mera che, a partire dal 1 novembre, può venire all'uso interdetta al traffico su gomma, per consentire il traffico di veicoli da neve in base alle condizioni di innevamento.
4. Il gestore delle piste si occuperà di segnalare i percorsi nella maniera più consona e provvederà ad installare segnali luminosi di tipo semaforico nelle intersezioni con alcune piste, come definito all'articolo seguente.

Articolo 5 Limitazioni di utilizzo sui percorsi autorizzati

1. Per le autorizzazioni di colore giallo (privati) è consentito l'utilizzo di tutti i percorsi ad esclusione del n.7 rosa con le limitazioni come da tabella seguente. In particolare il percorso 1 verde può essere sempre percorso da tutti senza limitazioni mentre i percorsi 3 giallo e 5 viola possono essere utilizzati da tutti a partire da 15 minuti dopo la chiusura fino a 15 minuti prima dell'apertura delle piste. I percorsi 2 rosso, 4 arancione, 6 azzurro e 8 blu possono essere utilizzati solo dai soggetti che debbono raggiungere le proprie abitazioni che si trovano lungo tali percorsi, a partire da 15 minuti dopo la chiusura fino a 15 minuti prima dell'apertura delle piste, previa autorizzazione data da segnale luminoso (ove previsto) comandato dal gestore delle piste, come definito al comma 4 dell'articolo precedente.

| AUTORIZZAZIONI GIALLE | | |
|-----------------------|--|---|
| PERCORSO | LIMITAZIONI | |
| percorso 1 verde | sempre aperto | nessuna |
| percorso 2 rosso | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura previa autorizzazione data da segnale luminoso | soltanto da e per la propria abitazione |
| percorso 3 giallo | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura | nessuna |
| percorso 4 arancione | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura previa autorizzazione data da segnale luminoso RAMO SEGGIOVIA – RIFUGIO CAMPARIENT A SENSO UNICO | soltanto da e per la propria abitazione |
| percorso 5 viola | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura | nessuna |
| percorso 6 azzurro | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura | soltanto da e per la propria abitazione |
| percorso 8 blu | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura previa autorizzazione data da segnale luminoso | soltanto da e per la propria abitazione |

2. Per le autorizzazioni di colore bianco (attività) è consentito l'utilizzo di tutti i percorsi con le limitazioni come da tabella seguente. In particolare i percorsi 1 verde e 3 giallo possono essere sempre percorsi da

tutti senza limitazioni mentre i percorsi 5 viola possono essere utilizzati da tutti a partire da 15 minuti dopo la chiusura fino a 15 minuti prima dell'apertura delle piste. I percorsi 2 rosso, 4 arancione, 6 azzurro, 7 rosa e 8 blu possono essere utilizzati da tutti i soggetti fatte secondo le limitazioni definite in tabella, a partire da 15 minuti dopo la chiusura fino a 15 minuti prima dell'apertura delle piste, previa autorizzazione data da segnale luminoso comandato dal gestore delle piste, come definito al comma 3 dell'articolo precedente.

| AUTORIZZAZIONI BIANCHE | | |
|-------------------------------|--|---|
| PERCORSO | LIMITAZIONI | |
| percorso 1 verde | sempre aperto | nessuna |
| percorso 2 rosso | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura previa autorizzazione data da segnale luminoso | nessuna |
| percorso 3 giallo | sempre aperto | nessuna |
| percorso 4 arancione | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura previa autorizzazione data da segnale luminoso RAMO SEGGIOVIA – RIFUGIO CAMPARIENT A SENSO UNICO | AD USO ESCLUSIVO SCUOLA SCI CAMPARIENT, RIFUGIO CAMPARIENT E BAR LA CAPANNA |
| percorso 5 viola | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura | nessuna |
| percorso 6 azzurro | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura | AD USO ESCLUSIVO GESTORE BAR BOSCHETTO |
| percorso 7 rosa | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura previa autorizzazione data da segnale luminoso | AD USO ESCLUSIVO SCUOLA SCI CAMPARIENT, RIFUGIO CAMPARIENT E BAR LA CAPANNA |
| percorso 8 blu | sempre aperto fuori orario piste da 15 min. dopo chiusura a 15 min. prima apertura previa autorizzazione data da segnale luminoso | nessuna |

3. Per le autorizzazioni di colore bianco (attività) possono essere consentiti utilizzi occasionali e straordinari al di fuori della regola di cui sopra, determinati da situazioni di urgenza legate all'esercizio dell'attività, solo a seguito di circostanziato consenso da parte del gestore delle piste.

Articolo 6 Regole generali di utilizzo dei mezzi

1. I mezzi meccanici sono soggetti alle prescrizioni di utilizzo definite dalla deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2018, n. 111-7437.
2. Il conducente deve essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitte al fine di evitare di verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione.
3. E' vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa.
4. La motoslitte posta in circolazione, anche se in sosta, deve avere copertura assicurativa per responsabilità civile; il traino di slitte con trasporto di passeggeri dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo.
5. Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori.
6. E' fatto obbligo al conducente di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, dimostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio.

7. E' vietato fuoriuscire anche minimamente dai tragitti autorizzati.
8. Il mezzo meccanico posto in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione o autorizzazione comunale in maniera ben visibile.
9. E' vietata la conduzione di mezzi meccanici in difformità dalle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa statale e regionale.
10. E' vietata la sosta dei mezzi da neve lungo i percorsi ed in particolare, per i mezzi ad uso privato (autorizzazione gialla) sul tratto iniziale del percorso 1 verde, tra il piazzale all'alpe Trogo e il primo tornante.

TITOLO III

CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 7 Controllo degli Agenti di Polizia

1. Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti d'identità, di assicurazione, permesso comunale e visionare il numero di telaio del veicolo.
2. In caso di mezzo meccanico in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) ed in assenza del conducente o proprietario l'Agente è autorizzato a sollevare l'eventuale telo protettivo per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato.

Articolo 8 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 363/2003 e dalla legge regionale n. 02/2009 si applicano le sanzioni indicate dal presente regolamento e, laddove non diversamente indicato, una sanzione di Euro 100,00 per violazione.
2. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nella Legge Regionale n. 2/2009 comportano la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettere d) e) f) della l.r. 02/2009 e il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima; il periodo del sequestro, posto in essere dagli agenti accertatori, non potrà avere durata inferiore a giorni cinque; in caso di recidiva verificatasi nel biennio la durata del sequestro non potrà essere inferiore a giorni quindici.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. Per le violazioni al presente regolamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura stabilita dall'art. 16 della l. 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente atto, da effettuarsi presso la Tesoreria riportando nella causale del versamento il numero e la data del verbale;
5. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Ufficio di Polizia procedente, presentando copia della quietanza.
6. Qualora la violazione delle norme del presente regolamento sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981. La menzione dell'avvenuto pagamento riportata sul verbale ne costituisce ricevuta.
7. In caso di mancato versamento della somma nel termine stabilito, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi degli artt. 18 e 27 della Legge 24/11/1981, n. 689.
8. Avverso i verbali di accertamento di violazioni del presente regolamento il trasgressore o l'obbligato in solido per il pagamento della sanzione potrà presentare memorie, documenti o richieste di audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, al Sindaco del Comune di Scopello (art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689). L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.